

LOMBARDIA: Legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 Testo unico regionale in materia di commercio e fiere. II parte

di Valerio Ferè

Con la pubblicazione sul BURL 3° supplemento ordinario in data 5 febbraio 2010 della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 continua l'opera meritevole intrapresa dalla regione Lombardia della semplificazione e concentrazione della legislazione regionale in testi unici.

La legge in questione contiene 156 articoli divisi in sette titoli che trattano le problematiche inerenti la materia.

Ci occuperemo ora delle disposizioni che riguardano la somministrazione di alimenti e bevande e le vendite straordinarie

SOMMINISTRAZIONE di ALIMENTI e BEVANDE.

Nel Capo III della legge, viene inserita la normativa per la somministrazione di alimenti e bevande. Come per il commercio in sede fissa e su aree pubbliche, non si è modificato nulla rispetto a quanto prevedeva la legge 30/2003, le finalità (art. 61) l'ambito di applicazione (art. 62) la tipologia dell'attività (art. 63) sono uguali a quelli della legge precedente.

Anche le definizioni inserite nell'art. 64 sono rimaste le stesse, così come i divieti e i requisiti morali per l'esercizio dell'attività previsti dell'art. 65, anche per i requisiti professionali di cui all'art. 66, nulla è variato rispetto a prima, rimane al comma 3 di detto articolo, la validità del requisito professionale per la somministrazione ottenuto attraverso la frequenza con esito positivo del corso regionale, anche per l'attività di vendita del settore alimentare.

Sono rimaste invariate anche le disposizioni che riguardano i cittadini dell'unione europea e di quelli non europei che intendono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nella regione (art. 67) ed anche gli indirizzi programmatici non cambiano, compreso la disposizione di cui tali criteri devono tener conto dei consumi extra domestici dei residenti, dei fluttuanti, turisti ecc. pure le attività non soggette all'autorizzazione rimangono quelle previste dalle norme precedenti (art. 68).

Le funzioni autorizzatorie dei comuni (art. 69) rimangono invariate, così come le disposizioni inerenti alla vendita per asporto e l'obbligo di comunicare al comune l'eventuale delega al preposto entro trenta giorni dal conferimento.

Nulla cambia anche per i limiti all'esercizio dell'attività (art.70), rimangono quelli precedenti, così come le norme sull'ampliamento degli esercizi (art. 71), nella stessa condizione troviamo le procedure per la autorizzazioni temporanee (art. 72) le disposizioni per i distributori automatici (art. 73) e l'esercizio di attività accessorie, in cui si riconferma che l'installazione e l'uso di apparecchi per la diffusione sonora e di immagini sono ricompresi nell'autorizzazione rilasciata per la somministrazione (art. 74).

Le norme per il subingresso previsto dall'art.75, non prevedono novità esse sono quelle inserite nella precedente normativa, così come i casi in cui si procede alla revoca delle autorizzazioni inserite nell'art. 76.

Nessuna novità anche per la pubblicità dei prezzi (art. 77) tutto come prima, anche l'obbligo di indicare in modo chiaramente e facilmente comprensibile (quindi in numeri arabi e non in percentuale) l'eventuale supplemento per il servizio al tavolo o somme aggiunte attribuibili al servizio. Rimangono le commissioni comunali con i compiti già previsti (art. 78) ed il coordinamento con le altre norme che regolano la somministrazione (art.79)

Tutto uguale anche per le sanzioni con la competenza del comune a ricevere il rapporto ed ha introitare i proventi infatti l'art. 80 così recita:

1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo autorizzatorio, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 65 e 66, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 1, del r.d. 773/1931.
2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 3, del r.d. 773/1931.
3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater, del r.d. 773/1931.
4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale).
5. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi e modalità di designazione dei suoi componenti e di funzionamento, nonché l'entità degli eventuali compensi spettanti ai componenti sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Anche le norme che disciplinano gli orari ed i turni di chiusura (artt. 108 e 109) sono le stesse previste dalla legge precedente, così le sanzioni per le violazioni (art.110) che sono quelle inserite nell'art. 80.

VIOLAZIONI e SANZIONI

Violazione	Norma e sanzione V.d.c.	Autorità competente e p.m.r.
Titolare dell'attività sprovvisto dei requisiti	Artt. 65 e/o 66 L. R. n.6/2010 €1032,00	Sindaco/bollettino allegato Entro gg. 60 ord. chiusura
Delegato alla conduzione sprovvisto dei requisiti	Artt. 65 e/o 66 L. R. n.6/2010 €1032,00	Sindaco/bollettino allegato Entro gg. 60 ord. chiusura
Esercizio di somministrazione senza autorizzazione	Art. 69/3 L.R. n. 6/2010 €1032,00	Sindaco/bollettino allegato Entro gg. 60 ord. chiusura
Esercizio di somministrazione senza autorizzazione sanitaria o DIAP	Art.69/3 L.R. n. 6/2010 €1032,00 Art. 6 Reg. CE. 29.04.2004 n° 852 € 3.000,00	Sindaco/bollettino allegato Entro gg. 60 ord. chiusura ASL competente
Ampliamento della superficie di somministrazione non autorizzato sanitarimente e non comunicato	Art. 6 Reg. CE. 29.04.2004 n° 852 € 3.000,00 Art. 71 L. R. n. 6/2010 €308,00	ASL competente Sindaco/bollettino allegato Entro gg. 60 - cessazione attività nella parte ampliata
Trasferimento di sede non autorizzato	Art. 69/3° L. R. n. 6/2010 €1032,00	Sindaco/bollettino allegato Entro gg. 60 ord. chiusura
Subentro nell'attività senza comunicazione	Art. 75 L. R. n. 6/2010 €308,00	Sindaco/bollettino allegato Entro gg. 60 revoca autorizzazione
Non aver comunicato entro gg.30 dal conferimento il nominativo del delegato al Comune	Art. 69/15° L.R. n. 6/2010 €308,00	Sindaco/bollettino allegato Entro gg. 60
Uso della superficie ampliata prima che siano trascorsi gg. 30 dalla comunicazione al Comune	Art. 71 L.R. n. 6/2010 €308,00	Sindaco/bollettino allegato Entro gg. 60 even. Sospensione per un periodo non oltre 3 mesi
Somministrare alcolici superiori ai 21° durante manifestazioni sportive musicali ecc.	Art. 70 L.R. n. 6/2010 €308,00	Sindaco/bollettino allegato Entro gg. 60 even. Sospensione per un periodo non oltre 3 mesi

Attività temporanea di somministrazione senza invio DIAP, oppure oltre la durata della manifestazione stessa	Art. 72 L.R. n. 6/2010 €1032,00	Sindaco/bollettino allegato Entro gg. 60 Cessazione attività
Esercizio di somministrazione che non rispetta gli orari segnalati	Art. 108 L.R. n. 6/2010 €308,00	Sindaco/bollettino allegato Entro gg. 60 even. Sospensione per un periodo non oltre 3 mesi
Cartelli orari non esposti o esposti in modo non visibile	Art. 108/2° L.R. n. 6/2010 €308,00	Sindaco/bollettino allegato Entro gg. 60 even. Sospensione per un periodo non oltre 3 mesi
Omessa comunicazione al comune per chiusura superiore a gg. 30	Art. 109/1 L.R. n. 6/2010 €308,00	Sindaco/bollettino allegato Entro gg. 60 even. Sospensione per un periodo non oltre 3 mesi
Omessa esposizione in modo chiaro e ben visibile dei prezzi dei prodotti venduti per asporto	Art. 77/1° L.R. n. 6/2010 €308,00	Sindaco/bollettino allegato Entro gg. 60
Omessa esposizione della tabella dei prezzi	Art. 77/3° L.R. n. 6/2010 €308,00	Sindaco/bollettino allegato Entro gg. 60
Listino prezzo non messo a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione	Art. 77/4° L.R. n. 6/2010 €308,00	Sindaco/bollettino allegato Entro gg. 60
Omessa esposizione in modo chiaro e comprensibile dei prezzi dei prodotti somministrati e dei servizi praticati	Art. 77/5° L.R. n. 6/2010 €308,00	Sindaco/bollettino allegato Entro gg. 60
Omessa comunicazione al Comune della Denominazione/i di riferimento	Art. 63/3° L.R. n. 6/2010 € 308,00	Sindaco/bollettino allegato Entro gg. 60
Somministrazione in circolo privato (affiliato a circuiti nazionali) senza autorizzazione (D.I.A.)	Art. 2/1° D.P.R. n. 235/01 €1032,00	Sindaco/bollettino allegato Entro gg. 60

Omessa comunicazione di variazione nell'affiliazione	Art. 2/6° D.P.R. n. 235/01 €1032,00	Sindaco/bollettino allegato Entro gg. 60
Somministrazione in circolo privato non affiliato a circuiti nazionali senza autorizzazione(silenzio/assenso)	Art. 3/1° D.P.R. n. 235/01 €1032,00	Sindaco/bollettino allegato Entro gg. 60
Attività di somministrazione senza DIAP sanitaria dei locali	Art. 6 Reg. CE. 29.04.2004 n° 852 € 3.000,00	A.S.L. competente
Mancata comunicazione all'ASL di modifiche ai locali o alla titolarità dell'attività	Art. 6 Reg. CE. 29.04.2004 € 1.000,00 sanzione prevista dall'art. 6/3 del D. Lgs. N. 193/07	A.S.L. competente Entro gg. 60
Omessa esposizione dell'autorizzazione	Art. 180 R.D. n. 635/40 €308,00	Sindaco/bollettino allegato Entro gg. 60 even. Sospensione per un periodo non oltre 3 mesi
Vietare l'accesso ad ufficiali ed	Art. 16 R.D. n. 773/31	Autorità Giudiziaria

agenti in servizio per controllo attività		
Esercente che all'ora di chiusura non effettua lo sgombero dei locali e non cessa di servire gli avventori	Art. 186 R.D. n. 635/40 €308,00	Sindaco/bollettino allegato Entro gg. 60
Rifiuto di prestazione del servizio senza giustificato motivo	Art. 187 R.D. n. 635/40 €308,00	Sindaco/bollettino allegato Entro gg. 60 even. Sospensione per un periodo non oltre 3 mesi
Adibire minori di anni 18 alla somministrazione di bevande alcoliche	Art. 188 R.D. n. 635/40	Autorità giudiziaria
Omettere di indicare nella lista degli alimenti lo stato del prodotto (congelato – surgelato)	Art. 515 Codice Penale	Autorità Giudiziaria
Somministrare bevande alcoliche a minori di anni 16 o a persone in manifeste condizioni di deficienza psichica	Art. 689 Codice Penale	Autorità Giudiziaria
Somministrare bevande alcoliche a persone in manifeste condizioni di ubriachezza	Art. 691 Codice Penale	Autorità Giudiziaria
Permettere giochi vietati (non d'azzardo) in esercizio di somministrazione	Art. 723 Codice Penale	Autorità Giudiziaria
Omessa indicazione della gradazione alcolica sull'impianto di spillatura (birra – vino)	Art. 16 D. Lgs. N. 109/92 €1032,00	ASL competente

VENDITE STRAORDINARIE

Il capo II del Titolo III, disciplina le norme inerenti le vendite straordinarie.

Anche in questo caso, si è trasferito come un copia ed incolla, la normativa precedente inserita nella legge regionale n. 22/2000, rimangono invariati l'ambito di applicazione della legge, comprendendo quindi anche le attività in cui la vendita è presente anche se effettuata in modo non continuativo o non prevalente, comprese le attività di vendita effettuate dai produttori e dagli artigiani in luoghi diversi dai locali di produzione o a questi adiacenti (art. 113), così pure le condizioni in cui si possono effettuare le vendite di liquidazione, la documentazione necessaria per i diversi tipi di vendita. Uguale è rimasta la durata massima (tredici settimane per **cessazione dell'attività cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altri locali**, e sei settimane per una sola volta all'anno per trasformazione o rinnovo locali), come identici a prima gli obblighi per l'operatore commerciale che effettua la vendita di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali. **Le vendite di liquidazione per la trasformazione o rinnovo locali, di prodotti considerati di fine stagione, non possono essere effettuate nei trenta giorni antecedenti il periodo previsto per i saldi, nonché in ogni caso, dal 25/11 al 31/12 e comunque per una sola volta nell'anno solare L'operatore commerciale ha l'obbligo di chiusura dell'esercizio per un periodo pari ad un terzo della durata della vendita di liquidazione e comunque, per almeno sette giorni, con decorrenza della cessazione della vendita straordinaria.(art. 114 comma 5 L.R. 6/2010)**

Rimangono invariate pure le norme che disciplinano le vendite di fine stagione (art. 115) con la consueta definizione dei prodotti che si possono esitare con tale definizione e il periodo temporale in cui tali vendite si possono effettuare.

Nulla è cambiato anche per le vendite promozionali, sia nella definizione, che nei divieti temporali per le merceologie considerate di fine stagione e nell'esclusione delle limitazioni per i prodotti alimentari e per l'igiene della persona e della casa (art. 116).

Pure le regole per le informazioni e tutela del consumatore, sono rimaste quelle previste dalla normativa precedente, inserendo però un divieto assente nelle norme passate, ovvero quello di cui al comma 3 dell'art. 117 E' vietato all'operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto dalla legge.

Pertanto nelle vendite straordinarie devono essere esposti:

lo sconto o il ribasso praticato espresso in percentuale

il prezzo normale di vendita barrato.

E' facoltà del venditore indicare anche il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto, o ribasso .

I messaggi pubblicitari relativi alle vendite straordinarie devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.

Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono contenere gli estremi della comunicazione al comune quando previste dal presente capo ed indicare la durata esatta della vendita stessa.

L'operatore commerciale ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti o ribassi praticati, tanto nelle comunicazioni pubblicitarie, quanto nella indicazione dei prezzi nei locali di vendita.

L'operatore commerciale deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle informazioni fornite agli organi di controllo.

Le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere fisicamente separate in modo chiaro e inequivocabile da quelle poste eventualmente in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora la separazione non sia possibile, l'operatore commerciale deve indicare, con cartelli o altri mezzi idonei, le merci che non sono oggetto delle vendite straordinarie, sempre che ciò possa essere fatto in modo in equivoco e non ingannevole per il consumatore, in caso contrario, non possono essere poste in vendita merci a condizioni ordinarie.

Le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere vendute ai compratori secondo l'ordine cronologico delle richieste, senza limitazioni di quantità e senza abbinamenti con altre merci, fino all'esaurimento delle scorte. A tal fine i quantitativi disponibili delle predette merci devono essere comunicati al comune contestualmente alle altre comunicazioni previste.

L'eventuale esaurimento delle scorte di taluni prodotti deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile

Nel corso delle vendite straordinarie, il rivenditore è comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato.

Nelle vendite straordinarie di cui al presente capo è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimenti, procedure esecutive, individuali o concorsuali, e simili, anche come termini di paragone.

VIOLAZIONI e SANZIONI (art. 118)

Vendita di liquidazione senza che ne esistano le circostanze	Art. 114/1 L. reg. N. 6/2010 min. €500,00 mass. € 3000,00 €1.000,00	Uff. Comune /Sindaco
Proseguire la vendita di liquidazione per cessazione, cessione, trasferimento oltre il termine segnalato (max 13 settimane)	Art. 114/3 L. reg. N. 6/2010 €1.000,00 min. €500,00 mass. €3000,00	Uff. Comune /Sindaco
Prolungare la vendita di liquidazione x rinnovo locali oltre il termine segnalato (max 6 settimane) o piu volte nell'anno	Art. 114/4 L. reg. N. 6/2010 €1.000,00 min. €500,00 mass. €3000,00	Uff. Comune /Sindaco
Effettuare vendite per rinnovo locali in periodo non consentito	Art. 114/5 L. reg. N. 6/2010 €1.000,00 min. €500,00 mass. €3000,00	Uff. Comune /Sindaco
Omessa comunicazione al Comune della vendita di liquidazione	Art. 114/8 L. reg. N. 6/2010 €1.000,00 min. €500,00 mass. €3000,00	Uff. Comune /Sindaco

Iniziare una vendita di liquidazione prima che siano trascorsi almeno 15 giorni dalla data della comunicazione	Art. 114/8 L. reg. N. 6/2010 €1.000,00 min. €500,00 mass. €3000,00	Uff. Comune /Sindaco
Comunicazione senza le indicazioni previste dalla legge x le liquidazioni	Art. 114/9 L. reg. N. 6/2010 €1.000,00 min. €500,00 mass. €3000,00	Uff. Comune /Sindaco
Titolare di attività cessata o ceduta che dopo la fine della vendita di liquidazione non rispetta le disposizioni di legge per una nuova attività	Art. 114/10 L. reg. N. 6/2010 €1.000,00 min. €500,00 mass. €3000,00	Uff. Comune /Sindaco
Omessa indicazione della comunicazione di cessata attività	Art. 114/10 L. reg. N. 6/2010 €1.000,00 min. €500,00 mass. €3000,00	Uff. Comune /Sindaco
Omessa indicazione o mancato invio dell'atto registrato di cessione d'azienda nella comunicazione o prima del termine di chiusura della vendita di liquidazione	Art. 114/11 L. reg. N. 6/2010 €1.000,00 min. €500,00 mass. €3000,00	Uff. Comune /Sindaco
Omessa indicazione o mancato invio nella comunicazione e/o autorizzazione del trasferimento dell'azienda in altri locali	Art. 114/12 L. reg. N. 6/2010 €1.000,00 min. €500,00 mass. €3000,00	Uff. Comune /Sindaco
Comunicazione per rinnovo locali senza la menzione o l'invio in copia di autorizzazioni e/o concessioni edilizie	Art. 114/13 L. reg. N. 6/2010 €1.000,00 min. €500,00 mass. €3000,00	Uff. Comune /Sindaco
Comunicazione per rinnovo locali senza descrizione dell'intervento	Art. 114/14 L. reg. N. 6/2010 €1.000,00 min. €500,00 mass. €3000,00	Uff. Comune /Sindaco
Comunicazione per rinnovo locali senza indicare esattamente il periodo di chiusura	Art. 114/15 L. reg. N. 6/2010 €1.000,00 min. €500,00 mass. €3000,00	Uff. Comune /Sindaco
Proseguire l'attività negli stessi locali dopo aver effettuato una vendita di liquidazione per cessazione, cessione, trasferimento di sede	<u>L'attività è da considerarsi abusiva in quanto senza comunicazione o autorizzazione</u> <u>Art. 7 – 8 – 9 D.lgs. n. 114/98</u> €5164,00	Uff. Comune /Sindaco
Effettuare vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto	Art. 114/17 L. reg. N. 6/2010 €1.000,00 min. €500,00 mass. €3000,00	Uff. Comune /Sindaco
Introdurre nei locali mentre è in atto una vendita di liquidazione nuove merci del genere di quelle offerte	Art. 114/18 L. reg. N. 6/2010 €1.000,00 min. €500,00 mass. €3000,00	Uff. Comune /Sindaco

Saldi di prodotti di carattere non stagionale o non di moda	Art. 115/1 L. reg. N. 6/2010 €1.000,00 min. €500,00 mass. €3000,00	Uff. Comune /Sindaco
Effettuare vendite di fine stagione (saldi) in periodo non consentito	Art. 115/2 L. reg. N. 6/2010 €1.000,00 min. €500,00 mass. €3000,00	Uff. Comune /Sindaco
Effettuare vendite promozionali di articoli considerati da saldo in periodo non consentito	Art. 116/2 L. reg. N. 6/2010 €1.000,00 min. €500,00 mass. €3000,00	Uff. Comune /Sindaco
Mancata indicazione della percentuale di sconto, prezzo iniziale di vendita nelle vendite straordinarie	Art. 117/1 L. reg. N. 6/2010 €1.000,00 min. €500,00 mass. €3000,00	Uff. Comune /Sindaco
Messaggi pubblicitari relativi alla vendita straordinaria presentati al consumatore in modo ingannevole	Art. 117/4 L. reg. N. 6/2010 €1.000,00 min. €500,00 mass. €3000,00	Uff. Comune /Sindaco
Messaggi pubblicitari senza indicare gli estremi della comunicazione	Art. 117/5 L. reg. N. 6/2010 €1.000,00 min. €500,00 mass. €3000,00	Uff. Comune /Sindaco
Messaggi pubblicitari senza indicare la durata esatta della vendita	Art. 117/6 L. reg. N. 6/2010 €1.000,00 min. €500,00 mass. €3000,00	Uff. Comune /Sindaco
Fornire notizie non veritiere relative agli sconti pubblicizzati e prezzi praticati	Art. 117/7 L. reg. N. 6/2010 €1.000,00 min. €500,00 mass. €3000,00	Uff. Comune /Sindaco
Fornire notizie non veritiere nella comunicazione ed agli organi di controllo	Art. 117/8 L. reg. N. 6/2010 €1.000,00 min. €500,00 mass. €3000,00	Uff. Comune /Sindaco
Non separare nettamente le merci in vendita straordinaria a quelle in vendita ordinaria	Art. 117/9 L. reg. N. 6/2010 €1.000,00 min. €500,00 mass. €3000,00	Uff. Comune /Sindaco
Limitare le quantità di merci in vendita straordinaria o abbinarla a prodotti in vendita ordinaria	Art. 117/10 L. reg. N. 6/2010 €1.000,00 min. €500,00 mass. €3000,00	Uff. Comune /Sindaco
Omessa indicazioni del quantitativo delle merci disponibili nella comunicazione	Art. 117/10 L. reg. N. 6/2010 €1.000,00 min. €500,00 mass. €3000,00	Uff. Comune /Sindaco
Esaurimento delle scorte senza avviso al pubblico ben visibile	Art. 117/11 L. reg. N. 6/2010 €1.000,00 min. €500,00 mass. €3000,00	Uff. Comune /Sindaco

Non sostituire i prodotti difettosi o non restituire il prezzo pagato	Art. 117/12 L. reg. N. 6/2010 €1.000,00 min. €500,00 mass. €3000,00	Uff. Comune /Sindaco
Usare nelle vendite straordinarie la dizione “vendite fallimentari” o riferimenti simili anche come termine di paragone	Art. 117/13 L. reg. N. 6/2010 €1.000,00 min. €500,00 mass. €3000,00	Uff. Comune /Sindaco
Indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto dalla legge	Art. 117/3 L.reg. N. 6/2010 €1.000,00 min. €500,00 Mass. €3000,00	Uff. Comune /Sindaco